



0035716-22/12/2017-SOCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari di Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTA la Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004, in cui viene indicato, tra i progetti prioritari, l'asse ferroviario Lione-Trieste-Divaga-Lubiana-Budapest-Frontiera ucraina;

CONSIDERATO che nella suddetta Decisione sono espressamente indicati i segmenti Lione-St.Jean de Maurienne, Galleria del Moncenisio, sezione transfrontaliera, Bussoleno-Torino;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2006 e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate talune funzioni attribuite all'Osservatorio relativo alla realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, a suo tempo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, con il quale l'architetto Paolo Foietta è stato confermato, per l'anno 2017, nell'incarico di Commissario straordinario del Governo e Presidente del citato Osservatorio con il compito di coordinare le attività finalizzate alla realizzazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione;

CONSIDERATO il permanere delle esigenze che hanno motivato la nomina del Commissario straordinario e la necessità di continuare a svolgere le attività finalizzate all'avvio operativo della sezione transfrontaliera per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio;


VISTE le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2017 presentate dal Commissario straordinario del Governo;

VISTO il curriculum vitae dell'architetto Paolo Foietta;

VISTA la dichiarazione rilasciata dall'architetto Paolo Foietta in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,



copie conforme
Quirino



Il Presidente della Repubblica

DECRETA:

Articolo 1

1. L'incarico di Commissario straordinario del Governo, conferito all'architetto Paolo Foietta con poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è confermato per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2018, comunque rinnovabile.
2. Nello svolgimento dell'incarico il Commissario straordinario pone in essere tutte le attività occorrenti per favorire la compiuta realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e per promuovere la connessione delle reti e lo sviluppo del trasporto merci ferroviario. In particolare, il Commissario cura, per la sezione transfrontaliera, le attività relative alla definizione e gestione della cantierizzazione e alla soluzione delle interferenze, nonché alla valutazione e alla selezione di interventi compensativi al servizio del territorio e per la tratta nazionale, le attività di indirizzo alla progettazione e quelle propedeutiche alla fase realizzativa degli interventi necessari a garantire l'adeguata capacità funzionale e tecnica delle linee di adduzione al nuovo tunnel di base del Moncenisio. Nel contesto metropolitano, cura, altresì, gli interventi di adeguamento e riattivazione della funzionalità dello scalo merci di Orbassano e del nodo ferroviario di Torino, al fine di consentire il transito delle merci ed il raccordo alle dorsali del sistema ferroviario nazionale.
3. Al Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, è attribuito, fra gli altri, il compito di presiedere l'Osservatorio citato in premessa.
4. Il Commissario straordinario attraverso l'Osservatorio, in cui assume il coordinamento della delegazione governativa già costituita nell'ambito dell'Osservatorio medesimo, pone in essere, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e degli altri soggetti interessati, tutte le attività occorrenti per favorire la compiuta realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e per promuovere, in coerenza con gli strumenti di programmazione dei trasporti e della logistica, la connessione delle reti e lo sviluppo del trasporto merci ferroviario.
5. Nell'espletamento dell'incarico, il Commissario straordinario del Governo riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 2

1. Il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse.
2. Il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è così costituito:
 - un dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione dello Stato;
 - due unità di personale, equiparate alla categoria A (ex area III), appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche;
 - cinque unità di personale, di cui almeno una appartenente alla categoria B (ex area II) del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e le restanti quattro unità, a questa equiparate, se appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni;
 - cinque esperti da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Paolo Foietta
Carim



Il Presidente della Repubblica

Articolo 3

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso da attribuire al Commissario.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi per il Commissario straordinario, gli oneri per il trattamento economico accessorio del personale e degli esperti di cui all'articolo 2, gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi al centro di responsabilità del Segretariato generale.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a ROMA Addì 14 DIC. 2017

gn. Mastrom

Alfante

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 VISTO E ANNOZIATO AL N. 3181/2017
 Roma, 21.12.2017

REVISORE *Serafini*
 DIRIGENTE *[Signature]*

CORTE DEI CONTI
 UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
 MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
 Reg.no - Prev. n. *54*

09 GEN 2018

AL MAGISTRATO

Quini